

**STATUTO DEL "CLUB DEL MARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA"** - *così come modificato dall'Assemblea
Straordinaria dei soci in data 27 maggio 2005.*

-----***-----

COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

Art.1

Il "Club del Mare associazione sportiva dilettantistica" fu costituito con rogito Angelo Sangalli il 3 gennaio 1966.

Il Club ha sede in Marina di Campo, Comune di Campo nell'Elba.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme di legge ed agli statuti, norme, direttive e regolamenti emanati dal C.O.N.I., dalla Federazione Italiana Vela e dalle altre Federazioni alle quali sarà eventualmente affiliata.

L'associazione ha durata illimitata.

SCOPI

Art.2

L'associazione ha i seguenti scopi:

- a) Dedicare ogni sua attività alla diffusione del diporto nautico in genere, contribuendo alla valorizzazione turistica e nautica della zona;
- b) Coordinare tutte le manifestazioni culturali, ricreative,

specialmente sportive di carattere nautico dei propri soci, organizzando gare attinenti a tali discipline, in particolare contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport della vela nonché promuovere la partecipazione alle relative competizioni sportive.

Art.3

Il Club del Mare è, o sarà, affiliato per i diversi sports praticati alle relative Federazioni Sportive aderenti al C.O.N.I..

NATURA

Art.4

L'associazione è apolitica e non persegue scopo di lucro. Eventuali utili devono essere reinvestiti per l'attuazione dei fini istituzionali.

PATRIMONIO ED ENTRATE

Art.5

Il Patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari dell'associazione.

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione;
- b) dai contributi periodici dei soci;

- c) da eventuali liberalità di soci e non soci;
- d) dai proventi delle varie manifestazioni e da quant'altro concorra all'incremento dell'attivo sociale.

ESERCIZIO SOCIALE

Art.6

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

SOCI

Art.7

Il Club del Mare è composto dalle seguenti categorie di soci:

- a) onorari;
- b) effettivi;
- c) juniores;
- d) cadetti.

Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari coloro che, per chiara fama o per meriti speciali acquisiti tanto in campo sportivo quanto nella vita civile, rechino lustro al Club. Tali soci partecipano a tutte le attività sociali ma non alle assemblee, e sono esenti dal pagamento della quota di iscrizione e del contributo.

Possono essere soci effettivi tutte le persone di età non inferiore a 18 anni che ne facciano richiesta, dichiarando esplicitamente di accettare il presente statuto e di assumere

ogni obbligo conseguente.

L'ammissione avverrà con voto del Consiglio Direttivo secondo le forme dallo stesso stabilite.

Il Consiglio Direttivo potrà definire, nell'ambito dei soci effettivi, delle sottocategorie in rapporto a specifiche qualificazioni o ad impedimenti provvisori, differenziando eventualmente il contributo periodico.

Possono essere soci juniores i giovani che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età. Essi pagano solo il contributo periodico ridotto nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tali soci non partecipano alle assemblee né possono rivestire cariche sociali ma con assemblea propria nominano annualmente un loro rappresentante che presenta al Consiglio direttivo le proposte ed i desideri dei soci juniores. Passano soci effettivi senza pagare quota d'iscrizione.

Possono essere soci cadetti i giovani che abbiano compiuto il sesto anno di età. Essi pagano il solo contributo periodico ridotto nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Tali soci non partecipano alle assemblee né possono rivestire cariche sociali; è permessa la sola attività sportiva preagonistica.

Art.8

La qualità di socio si perde per decesso , per dimissioni, per

morosità o per indegnità.

Le dimissioni devono essere date con lettera raccomandata prima della scadenza dell'anno sociale, altrimenti le obbligazioni s'intendono ferme per tutto l'anno in corso.

La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.

La indegnità viene sancita dal Collegio dei provviri.

DIRITTI DEI SOCI

Art.9

Tutti i soci del Club del Mare hanno diritto di:

- a) frequentare la sede sociale ed usufruire dei servizi sociali nei limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio direttivo;
- b) praticare tutti gli sports, usufruendo delle attrezzature, degli impianti e dotazioni sociali nei limiti stabiliti dal Consiglio;
- c) tenere le proprie imbarcazioni nello specchio d'acqua riservato all'associazione, nei limiti degli spazi disponibili, secondo le norme emanate dal Consiglio;
- d) iscrivere la propria imbarcazione nei registri dell'associazione, battere guidone sociale, fregiarsi del distintivo del Club.

Art.10

La responsabilità dei soci è limitata ai pagamenti delle quote

annuali, restando esclusa ogni altra responsabilità personale se non espressamente e volontariamente sottoscritta.

L'appartenenza all'associazione non implica alcuna responsabilità da parte del Club per incidenti di qualsiasi specie che possono accadere ai soci o qualsiasi altra persona che venga atrovarsi nella sede sociale, o nelle sue pertinenze, o che faccia uso del materiale e delle attrezzature sociali.

Art.11

I soci effettivi partecipano alle Assemblee con i pieni diritti di elettorato attivo e passivo.

I soci che intendono proporre la propria candidatura per le cariche sociali debbono manifestare alla segreteria del club, per iscritto, questa loro intenzione al più tardi il quinto giorno precedente alla data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea al cui ordine del giorno figurì il rinnovo delle cariche sociali.

DOVERI DEI SOCI

Art.12

Tutti i soci del Club del Mare devono comportarsi in modo irreprensibile sia dentro i locali sociali che all'esterno e hanno il dovere di:

a) osservare lo statuto e le delibere degli organi sociali;

b) pagare, nei prescritti termini, le somme debitamente deliberate dagli organi sociali competenti, nonché ogni altra somma a qualsiasi titolo dovuta al Club per fatto del socio.

ORGANI SOCIALI

Art.13

Sono organi sociali del Club:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Provibiri;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI - POTERI

Art.14

L'assemblea è costituita dai soci effettivi. Si riunisce almeno una volta l'anno entro il mese di agosto su convocazione del consiglio Direttivo per:

- a) approvare il bilancio consuntivo;
- b) approvare il bilancio preventivo;
- c) l'elezione a scrutinio segreto alle scadenze previste, dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Provibiri e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché eventuali integrazioni e sostituzioni di componenti di tali organi;
- d) deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame

dal Consiglio Direttivo.

Compete all'Assemblea l'approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori.

CONVOCAZIONI

Art.15

L'Assemblea si riunisce ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

Qualora il 15% dei soci chiedano una convocazione dell'Assemblea, specificando gli argomenti da discutere, il consiglio Direttivo dovrà provvedere alla convocazione in modo che la stessa avvenga entro 40 giorni dalla relativa richiesta.

Le assemblee saranno convocate con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da affiggersi nell'albo posto nella sede del club almeno 15 giorni prima. Di norma verrà inviato anche un biglietto postale all'indirizzo dei soci effettivi.

Nel caso vengano sottoposte all'Assemblea proposte di modifiche statutarie o di scioglimento dell'Associazione l'ordine del giorno dovrà essere inviato 15 giorni prima per raccomandata a tutti i soci effettivi.

L'ordine del giorno dovrà comprendere anche gli argomenti presentati per iscritto almeno 20 giorni prima dell'assemblea

da almeno il 10% dei soci;

I Bilanci, le eventuali modifiche di statuto ed in generale gli argomenti di particolare complessità o comportanti preventivi, rendiconti, documentazioni dovranno essere disponibili per i soci, con i relativi allegati, nei 30 giorni precedenti la riunione, presso la sede sociale.

ASSEMBLEE - COSTITUZIONE

Art.16

Le assemblee sono presiedute da un presidente eletto a maggioranza semplice dalla stessa assemblea, tra i soci non componenti il Consiglio Direttivo. Ove ritenuto necessario, su proposta dello stesso Presidente verrà nominata una Commissione Elettorale.

Ogni socio non potrà avere più di due deleghe che dovranno essere sempre scritte. Per le votazioni che richiedono maggioranze qualificate (modifiche statutarie e scioglimento dell'associazione) sono ammesse cinque deleghe per socio.

Le assemblee in prima convocazione saranno valide qualora siano presenti o rappresentati per delega la maggioranza dei soci effettivi.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per l'eventuale seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda convocazione saranno validamente costituite con $\frac{1}{4}$ dei soci. L'assemblea in seconda convocazione, trascorsi i trenta minuti dall'ora stabilita per la convocazione sarà sempre valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Non possono partecipare alle assemblee i soci non in regola con i pagamenti ed i soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di irrogazione.

ASSEMBLEE - DELIBERAZIONI

Art.17

Le assemblee deliberano validamente su ciascuno dei punti indicati nei rispettivi ordini del giorno a maggioranza dei voti validi (astendendo quindi dal computo gli astenuti ed i voti nulli).

Sulle votazioni relative ai bilanci si devono astenere i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei Conti (effettivi in carica).

Le modifiche statutarie richiedono una maggioranza qualificata non inferiore ad $\frac{1}{3}$ dei soci.

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso soltanto da un'assemblea appositamente convocata secondo il terzultimo comma dell'art.15. La maggioranza qualificata richiesta è del 75% dei soci.

La stessa Assemblea in sede di riunione nomina un liquidatore ed indica gli enti a cui devolvere l'eventuale attivo risultante dalla liquidazione (art.29).

CONSIGLIO DIRETTIVO - NOMINA, CARICHE, INTEGRAZIONE

COMPONENTI, DECADENZA

Art.18

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti dall'assemblea dei soci a scrutinio segreto.

Il Consiglio resta in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio nella sua prima riunione elegge a scrutinio segreto il Presidente e il Vicepresidente. Dopodichè, su proposta del presidente, nomina nel proprio ambito: il Segretario-Tesoriere, l'Economo di Mare, l'Economo di Terra, il direttore sportivo. Può altresì assegnare, sempre nel proprio ambito, altri incarichi per specifiche incombenze anche temporanee,

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da parte di almeno due dei componenti del consiglio stesso: deve essere invitato a partecipare il Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle sedute del Consiglio può essere presente il rappresentante secondo il penultimo comma dell'art.7 degli juniores, con facoltà di esporre, senza diritto di voto, i desiderata dei soci rappresentati.

Il Consiglio Direttivo provvede per cooptazione ad integrare eventuali posti resisi vacanti durante l'anno, i membri così nominati restano in carico fino alla prossima assemblea. Qualora si rendano vacanti più di quattro posti si provvederà d'urgenza con un apposita assemblea che dovrà riunirsi entro 40 giorni.

DELIBERAZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, e in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presidenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la

gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Il Consiglio procede altresì, ove ritenuto opportuno, alla nomina di: collaboratori, consulenti, dipendenti, ecc. determinandone il compenso e predispone e delibera, occorrendo, il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Il Consiglio Direttivo inoltre:

- Attua le deliberazioni prese dall'Assemblea;
- Predispone l'ordine del giorno delle Assemblee;
- Decide sui criteri di ammissione dei nuovi soci. Il Consiglio può dare facoltà disgiunta al Presidente, al Vicepresidente ed a altri suoi membri per ammissioni preliminari che comunque determinano lo "status" di socio ad ogni effetto;
- Dichiarare la radiazione dei soci per morosità ed esprime parere consultivo ai Probiviri per i provvedimenti disciplinari;
- Predispone i bilanci annuali (preventivo e consultivo) da sottoporre all'Assemblea. In particolare:
 - 1) predispone il bilancio consuntivo nei termini di legge per poter provvedere agli adempimenti fiscali.
 - 2) predispone entro il 30 novembre il bilancio preventivo per l'anno successivo onde programmare l'attività del Club; se il termine del 30 novembre dovesse essere superato il Consiglio

delibererà un preventivo provvisorio fino al 30 gennaio successivo, termine ultimo per la predisposizione del bilancio preventivo annuale.

Nelle more delle deliberazioni dell'organo competente il Consiglio Direttivo è autorizzato a provvedere a tutti gli adempimenti connessi ai bilanci secondo le risultanze contabili e gli elaborati predisposti per l'Assemblea.

COLLEGIO PROBIVIRI

Art. 20

Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea, è composto da tre soci effettivi che nominano tra di loro il Presidente, e da due supplenti. In caso di cessazione dell'incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.

L'Assemblea dei soci è chiamata a sostituire i Probiviri supplenti mancanti alla prima riunione utile.

Resta in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Ha il compito di dirimere le controversie tra soci e tra soci e Club.

Il Collegio dei Probiviri decide, su parere consultivo del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei soci con le eventuali seguenti sanzioni:

a- richiamo verbale o scritto;

b- sospensione fino ad un massimo di sei mesi;

c- espulsione.

Avverso i provvedimenti del collegio dei Probiviri è ammesso reclamo all'Assemblea da proporre entro 30 giorni dalla comunicazione. L'assemblea deve essere tenuta entro 40 giorni dal deposito del reclamo.

L'assemblea decide a scrutinio segreto. Le decisioni dell'Assemblea non possono essere impugnate avanti l'Autorità Giudiziaria.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 21

La gestione dell'Associazione è controllata da un collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre soci componenti effettivi che nominano tra di loro il Presidente, e da due componenti supplenti.

Resta in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di cessazione dell'incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero dei voti.

L'Assemblea dei soci è chiamata a sostituire il revisore supplente mancante alla prima riunione utile.

I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai

bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e controlli.

IL PRESIDENTE

Art. 22

Il Presidente ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ALTRE CARICHE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO

Art. 23

Il Segretario - Tesoriere cura la compilazione e l'aggiornamento dell'Albo dei soci, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, esplica le mansioni di Segretario delle Assemblee e mantiene la normale corrispondenza con soci o terzi. Provvede alla riscossione dei crediti ed al pagamento delle spese, compila e presenta i bilanci preventivi e consuntivi al Consiglio Direttivo.

Art. 24

L'Economo di mare provvede a disciplinare ed organizzare l'utilizzazione e la manutenzione degli impianti a mare, delle imbarcazioni del Club, dei mezzi di alaggio. Assegna i posti ormeggio delle imbarcazioni dei soci, sorveglia la stabilità degli ormeggi e prende tutti i provvedimenti necessari per il buon andamento dei servizi a mare. Cura ed aggiorna l'inventario delle attrezzature marinarie.

Art. 25

L'Economo di terra sorveglia la manutenzione dello stabile sociale, delle sue installazioni, di tutti i suoi impianti e dell'arredamento. Cura e controlla i servizi sociali a terra, vigila sull'ordine e la pulizia di tutti i locali interni ed esterni nel perimetro della sede sociale. Cura ed aggiorna l'inventario delle dotazioni a terra.

Art. 26

Il Direttore Sportivo provvede all'organizzazione di tutta l'attività sportiva (regate, scuola vela, etc.), previa approvazione del Consiglio Direttivo.

NATURA DELLE CARICHE

Art. 27

Tutte le cariche sociali elettive e non, sono onorarie.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 28

I provvedimenti adottati dagli organi del Club hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei soci.

Come indicato all'articolo 20le controversie fra soci e fra soci e Club sono sottoposte al Collegio dei Probiviri.

Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitrato irrituale.

L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.

SCIoglimento

Art. 29

Lo scioglimento è deliberato da un'apposita Assemblea la quale provvederà alla nomina di un liquidatore.

L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito fra i soci, ma dovrà essere devoluto ad associazioni sportive con analoghe finalità e/o al comune di Campo nell'Elba.

-----***-----